

Mirco Minardi

*Prima lettura alle modifiche
del processo civile di cognizione
apportate con decreto legge n. 35/2005 e
leggi n. 80/2005 e n. 263/2005*

INTRODUZIONE

Con il decreto legge c.d. competitività (n. 35/2005), la sua legge di conversione (n. 80/2005) e con la legge c.d. natalizia (n. 263/2005), il processo civile è stato largamente riscritto.

Se a questi provvedimenti aggiungiamo poi il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, in materia di processo di cassazione e di arbitrato e la legge 24 febbraio 2006, n. 52, in materia di riforma delle esecuzioni mobiliari, se ne ricava una **profonda e radicale trasformazione del codice di rito civile**.

Tralasciando le modifiche al processo esecutivo, di cassazione ed al giudizio arbitrale, che verranno trattate in altra sede, il legislatore è intervenuto modificando, più o meno radicalmente o introducendo *ex novo*, i seguenti articoli:

- art. 92 c.p.c., “*Condanna alle spese*”;
 - art. 133 c.p.c., “*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*”;
 - art. 134 c.p.c., “*Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza*”;
 - art. 136 c.p.c., “*Comunicazioni*”;
 - art. 145 c.p.c., “*Notificazione alle persone giuridiche*”;
 - art. 147 c.p.c., “*Tempo delle notificazioni*”;
-

-
- art. 149 c.p.c. e art. 8, legge 890/1982, “*Notificazioni a mezzo del servizio postale*”;
 - art. 155 c.p.c., “*Computo dei termini*”;
 - art. 163-bis c.p.c., “*Termini per comparire*”;
 - art. 164 c.p.c., “*Nullità della citazione*”;
 - art. 167 c.p.c., “*Comparsa di risposta*”;
 - art. 170 c.p.c., “*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*”;
 - art. 176 c.p.c., “*Forma dei provvedimenti del giudice istruttore*”;
 - art. 180 c.p.c., “*Forma della trattazione*”;
 - art. 183 c.p.c., “*Prima udienza di trattazione*”;
 - art. 184 c.p.c., “*Deduzioni istruttorie*”;
 - art. 185 c.p.c., “*Tentativo di conciliazione*”;
 - art. 186-bis c.p.c., “*Ordinanza per il pagamento di somme non contestate*”;
 - art. 186-ter c.p.c., “*Istanza di ingiunzione*”;
 - art. 186-quater c.p.c., “*Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione*”;
 - art. 187 c.p.c.), “*Provvedimenti del giudice istruttore*”;
 - art. 250 c.p.c. e 103, disp.att. c.p.c., “*Intimazione ai testimoni*”;
 - art. 255 c.p.c., “*Mancata comparizione dei testimoni*”;
 - art. 256 c.p.c., “*Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza*”;
-

-
- art. 269 c.p.c., “*Chiamata di un terzo in causa*”;
 - art. 283 c.p.c., “*Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello*”;
 - art. 293 c.p.c., “*Costituzione del contumace*”;
 - art. 642 c.p.c., “*Esecuzione provvisoria*”;
 - art. 669-quinquies c.p.c., “*Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale*”;
 - art. 669-octies c.p.c., “*Provvedimento di accoglimento*”;
 - art. 669-decies c.p.c., “*Revoca e modifica*”;
 - art. 669-terdecies c.p.c., “*Reclamo contro i provvedimenti cautelari*”;
 - art. 696 c.p.c., “*Accertamento tecnico e ispezione giudiziale*”;
 - art. 696-bis c.p.c., “*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*”;
 - art. 703 c.p.c., “*Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso*”;
 - art. 704 c.p.c., “*Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio*”;
 - art. 706 c.p.c., “*Forma della domanda*”;
 - art. 707 c.p.c., “*Comparizione personale delle parti*”;
 - art. 708 c.p.c., “*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*”;
-

-
- art. 709 c.p.c., “*Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza*”;
 - art. 709-bis c.p.c., “*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*”;
 - art. 787 c.p.c., “*Vendita di mobili*”;
 - art. 788 c.p.c., “*Vendita di immobili*”;
 - art. 70-ter disp. att. c.p.c., “*Notificazione della comparsa di risposta*”;
 - art. 103 disp. att. c.p.c., “*Termine per l’intimazione al testimone*”.

In breve, le novità più importanti sono queste:

a) per quanto attiene al processo in generale:

- possibilità per i difensori di effettuare direttamente la notificazione dell’intimazione testimoniale, senza necessità di avvalersi dell’ufficiale giudiziario;
- possibilità per le cancellerie di utilizzare il fax e la posta elettronica per comunicare i provvedimenti;
- possibilità di notificare gli atti alle persone giuridiche alternativamente presso la sede legale o presso la persona fisica che rappresenta l’ente;
- applicabilità al sabato del principio della proroga del giorno festivo;

b) per quanto riguarda il processo ordinario:

-
- il convenuto ha l'onere di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
 - il termine a comparire passa da 60 a 90 giorni per le notifiche da eseguirsi in Italia e da 120 a 150 giorni per le notifiche da eseguirsi all'estero;
 - soppressione delle udienze ex artt. 180 e 184 c.p.c.;
 - concentrazione della trattazione nell'unica udienza disciplinata dall'art. 183 c.p.c.;
 - possibilità per le parti di chiedere all'udienza di trattazione un triplo termine perentorio di 30 giorni, più 30 giorni, più 20 giorni, per precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni e per richiedere e replicare ai mezzi istruttori;
 - facoltatività del tentativo di conciliazione;
 - possibilità di richiedere le ordinanze anticipatorie di condanna anche fuori udienza;
 - modifica dei presupposti per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
 - modifica dei presupposti per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

c) per quanto riguarda i procedimenti cautelari:

- applicabilità della tutela cautelare anche agli arbitrati non rituali;
-

- estensione del termine, che passa da 30 a 60 giorni, per iniziare la causa di merito;
- facoltatività dell'introduzione del giudizio di merito relativamente ad alcune tipologie di procedimenti cautelari.

d) per quanto concerne i procedimenti in materia di separazione e divorzio:

- necessaria assistenza del difensore;
- reclamabilità dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale;
- espressa disciplina del regime delle decadenze.

Oltre a questo si segnala:

- la possibilità per il CTU, in sede di accertamento tecnico preventivo, di estendere l'accertamento sulle cause e di quantificare i danni;
 - l'introduzione della consulenza tecnica a fini della composizione della lite;
 - lo sdoppiamento del giudizio possessorio, in cui la fase di cognizione piena diviene facoltativa.
-